

Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Ultima modifica: Sabato, 22 Marzo 2025 16:44

Visite: 26107

(S)

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'[articolo 66](#);
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione degli articoli [64](#), comma 1, e [65](#), commi 1 e 2; (1)
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell'[articolo 67](#), commi 1 e 2.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'[allegato IV](#), punti 1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1. 10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati." (1)

[nota]Nota

(1) Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025 - Sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea - Conformità macchine ante direttiva - Chiarimenti[/nota]

[nota](S) Sanzioni

(S1) Prima rivalutazione

Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76 (GU n.150 del 28.06.2013) / convertito Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22.08.2013), **nella misura del 9,6%**

(S2) Seconda rivalutazione

Decreto direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (in GU n. 140 del 19 giugno 2018, **nella misura del 1,9%**)

(S3) Maggiorazione

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (GU n.302 del 31.12.2018 - S.O n. 62) **aumento del 10%**

(S4) Terza rivalutazione

Decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023 **nella misura del 15,9% dal 06 Ottobre 2023 (data efficacia - Nota INL n. 724 del 30 Ottobre 2023)[/nota]**